

IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Titolo I ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 1 DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei limiti posti dalla legge.
2. Le assemblee degli studenti non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, se non contrastano con le norme di legge e con il Regolamento d'Istituto.

Art. 2 ASSEMBLEA GENERALE D'ISTITUTO

1. Il monte ore annuale previsto per le assemblee generali d'istituto (40 ore) può essere programmato con criterio di flessibilità (cioè non mensilmente) senza tuttavia superare le quattro mattinate consecutive. Una tale utilizzazione del monte ore deve essere stata approvata dall'Assemblea dei delegati che è tenuta ad esplicitare le motivazioni della richiesta e a presentare il piano articolato delle attività.
2. La richiesta di assemblea di istituto deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g. proposto alla discussione. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. Per urgenza si intendono situazioni gravi ed imprevedibili la cui discussione non è rinviabile.
3. Ritenuto che l'assemblea sia uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente, spetta al singolo studente la decisione di partecipare all'assemblea generale.
4. L'Assemblea generale d'istituto è presieduta dai delegati di assemblea e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'istituto. Gli insegnanti possono comunque assistervi; se in servizio sono tenuti alla sorveglianza nel rispetto del loro orario giornaliero.
5. Il servizio di sicurezza è autogestito e regolamentato dagli studenti allo scopo di collaborare per garantire il regolare svolgimento dell'assemblea.

Art. 3 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. La scuola riconosce la rappresentanza degli studenti, costituita dall'Assemblea dei delegati, formata da due delegati per classe e da quattro delegati di assemblea. La elezione dei delegati deve avvenire a scrutinio segreto e attraverso l'espressione di una sola preferenza. La regolarità delle elezioni sarà attestata dalla competente commissione elettorale di Istituto.
2. I delegati di istituto possono stabilire collegamenti con le rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche o sindacali, democratiche.
3. Le riunioni dell'Assemblea dei delegati possono svolgersi o fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del dirigente scolastico: queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il dirigente scolastico può presenziare ad esse.
4. La richiesta per l'autorizzazione di ciascuna riunione viene inoltrata al dirigente scolastico dai quattro delegati di assemblea con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale d'istituto. Allo stesso dirigente scolastico deve essere consegnato il verbale della riunione entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui si è tenuta.

Art. 4 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. In particolare le ore mensili per l'assemblea di classe sono due. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte. La richiesta di assemblea di classe deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g. proposto alla discussione. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal docente coordinatore di classe va comunicata agli studenti con un anticipo di tre giorni. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a un giorno.
2. Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di classe, se pertinenti all'andamento didattico o alle iniziative che fanno riferimento al PTOF del Liceo; dai delegati di classe, se sono preparatorie all'Assemblea generale. Il professore in servizio durante l'ora in cui si svolge l'Assemblea ha diritto di assistervi, in quanto responsabile ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 5

FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' GESTITA DAGLI STUDENTI

1. Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una quota del bilancio della scuola alle iniziative studentesche.

Art. 6

DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO

1. Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei delegati di assemblea che sia maggiorenne, nel caso nessuno dei delegati abbia compiuto diciotto anni, la responsabilità sarà assunta da uno studente maggiorenne da essi designato. I documenti affissi dovranno essere siglati dal responsabile. Il dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi al Consiglio d'Istituto, il quale decide irrevocabilmente.

Titolo II

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 7

DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.
2. La prima assemblea di classe di ciascun anno scolastico è convocata dal dirigente scolastico entro i termini previsti dalla legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori eletti in Consiglio di classe che ne faranno richiesta al dirigente scolastico indicando l'o.d.g. e la data di svolgimento.
3. L'Assemblea generale d'istituto intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è convocata dal presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è altresì obbligato a convocare l'assemblea qualora venga richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe.
4. I genitori documentano le esigenze risultate dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola un apposito verbale da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista della minoranza.
5. Al fine di migliorare il livello della partecipazione dei genitori alle attività e alle problematiche della comunità scolastica è costituita la Consulta dei genitori del Liceo. La Consulta dei genitori intende garantire, anche attraverso nuove modalità di rappresentanza delle esigenze dei genitori, il loro diritto all'informazione, alla consultazione e al controllo del servizio scolastico. Di essa fanno parte rappresentanti di classe dei genitori che si riconoscono nelle finalità dell'organismo e siano disponibili a partecipare alle sue periodiche riunioni. In particolare la Consulta dei genitori analizzerà, discuterà e farà proposte in ordine a problemi generali educativi, organizzativi e finanziari dell'istituto scolastico. Essa è presieduta da uno dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto che nominerà un segretario verbalizzatore. Copia del verbale di ciascuna seduta della Consulta verrà inviata (a cura degli uffici di segreteria del Liceo) a tutti i rappresentanti di classe dei genitori.

Titolo III

FREQUENZA DELLE LEZIONI

Art. 8

OBBLIGO DI FREQUENZA

1. L'allievo che abbia personalmente chiesto l'iscrizione se diciottenne, o del quale sia stata chiesta dal genitore l'iscrizione alla scuola se di età inferiore ai diciotto anni, assume l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che, per la validità dell'anno scolastico, lo studente debba frequentare almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale effettivo (non delle singole materie).
2. Gli allievi sono ammessi nell'atrio della scuola a partire dalle 7.30 e possono uscire dalla scuola solo al termine delle lezioni. Per consentire l'inizio effettivo delle lezioni all'ora stabilita gli studenti entrano in aula almeno cinque minuti prima.
3. Sono consentiti in via eccezionale ritardi nell'ingresso o anticipi nell'uscita qualora lo studente presenti l'autorizzazione del genitore sull'apposito tagliando del libretto scolastico. In mancanza di tale giustificazione l'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata sono lasciate alla discrezione del dirigente scolastico e dello staff di direzione dell'istituto i quali, nel valutarle, terranno conto dell'attendibilità e della eventuale recidività dello studente richiedente.

4. Gli allievi che dichiarino uno stato di malessere durante le ore di lezione possono uscire accompagnati da un familiare o da un suo delegato.
5. In caso di assenza di uno studente dalle lezioni, la famiglia assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio, compilando e firmando l'apposito tagliando del libretto scolastico dello studente.
6. In base alla Legge Regionale n. 9/15 non vi è più l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni.
7. Al termine dell'anno scolastico, in particolare durante lo scrutinio finale, agli studenti che abbiano superato il 20% di ore di assenza in una delle discipline curriculari può essere assegnato dal Consiglio di classe una valutazione di "otto" nella Condotta.
8. Ai criteri generali di conteggio delle assenze degli studenti, di cui ai commi 1 e 7, sono ammesse le seguenti deroghe, adeguatamente documentate:
 - gravi motivi di salute;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - situazioni particolari riferibili al contesto socio-familiare;
 - frequenza del Conservatorio.

Art. 9

SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

1. La sorveglianza degli studenti prima dell'inizio delle lezioni, è affidata ai collaboratori scolastici. Al momento dell'ingresso in aula, questa viene assunta dall'insegnante in orario che dovrà quindi essere presente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ufficio del dirigente scolastico provvederà a stabilire, fra gli insegnanti, turni di sorveglianza degli studenti durante l'intervallo negli spazi comuni.

Titolo IV

ORARIO DI APERTURA DEL LICEO

Art. 10

APERTURA POMERIDIANA

1. Gli studenti possono usufruire delle aule della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, per attività di studio (individuali o di gruppo), culturali e di formazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.30. In tali occasioni la scuola garantisce soltanto la presenza di tre collaboratori scolastici, a cui è affidata la generica sorveglianza degli ingressi della scuola e degli spazi comuni.
2. Per essere ammessi alle attività pomeridiane facoltative, gli studenti comunicano il proprio nominativo e la classe di appartenenza ai collaboratori scolastici che provvedono alla registrazione dei medesimi dati. Le famiglie degli studenti autorizzano i figli ad usufruire dei locali scolastici, nella piena consapevolezza della non diretta sorveglianza da parte di personale docente o non docente.

Art. 11

SICUREZZA ESTERNA DEGLI STUDENTI

1. Per garantire la sicurezza degli studenti è vietato transitare nelle aree cortilive della scuola con auto/moto con i motori accesi.

Titolo V

VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

Art. 12

FINALITA' E ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione (compresi quelli connessi ad attività sportive e ai gemellaggi), sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso culturale dell'indirizzo di studio e rientrano nelle attività integrative della scuola, cioè attività complementari e non semplici occasioni di evasione. Essi devono prefiggersi degli obiettivi formativi di arricchimento culturale degli studenti e presuppongono un'adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta nell'Istituto fin dall'inizio dell'anno scolastico tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a. nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno l'80% degli alunni componenti delle singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza di tutti gli alunni;

- b. partecipazione degli insegnanti accompagnatori di norma ad un solo viaggio (massimo due) per anno scolastico;
 - c. rispetto del tetto di spesa fissato ogni anno dal Consiglio di Istituto;
 - d. ogni classe può effettuare, nell'arco del quinquennio, un massimo di due viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero (preferibilmente uno al biennio ed uno al triennio);
 - e. in riferimento alle visite guidate, si auspica che, soprattutto nel biennio, vengano svolte escursioni sul territorio per acquisire una maggiore sensibilità alle tematiche ambientali relative all'assetto territoriale, ai suoi aspetti naturalistici e antropici. Lo scopo, attraverso l'osservazione sul campo della situazione esistente, è quello di fornire alcune semplici conoscenze che rendano consapevoli gli studenti dei rischi connessi all'uso delle risorse e della necessità di attuare strategie di prevenzione e di conservazione dell'ambiente.
2. Le procedure che dovranno essere rispettate nell'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione sono le seguenti:
1. I viaggi d'istruzione vanno progettati dai docenti del Consiglio di classe in fase di programmazione annuale e discussi e approvati in una riunione del Consiglio di classe alla presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.
 2. Per ogni classe l'insegnante che richiede il viaggio di istruzione elabora una proposta contenente gli elementi di tipo progettuale ed operativo di seguito elencati:
 - destinazione del viaggio di istruzione;
 - finalità culturale specifica del viaggio e puntualizzazione del suo legame con il lavoro scolastico;
 - giorno, ora e luogo di partenza, e di arrivo;
 - numero di allievi partecipanti (non inferiore all'80%);
 - docente responsabile della illustrazione didattica e docenti accompagnatori;
 - mezzo di trasporto.
 3. L'insegnante incaricato inoltre si impegna a preparare la classe sui percorsi di visita e a verificare la ricaduta culturale dell'iniziativa nella classe, mettendo a disposizione dei ragazzi tutti i materiali didattici necessari.
 4. I viaggi d'istruzione possono coinvolgere un'intera classe, oppure gruppi di studenti aggregati in base a precisi obiettivi e progetti. Il gruppo che effettua il viaggio di istruzione può comprendere di norma fino a due classi che abbiano individuato percorsi compatibili. I docenti accompagnatori appartengono al Consiglio di classe e, solo eccezionalmente, all'Istituto. La richiesta va presentata almeno 30 gg. prima.
 5. Ogni classe può effettuare, nell'arco del quinquennio, un massimo di due viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero, purchè ciò sia compatibile con la disponibilità finanziaria del bilancio dell'istituto. In particolare l'onere finanziario relativo ai docenti accompagnatori, secondo la normativa vigente, è assunto in parte dalla scuola e in parte dalle famiglie degli studenti che vi partecipano. Alla segreteria spetta il compito di istituire l'attività negoziale per l'acquisto dei servizi. Approvato il viaggio d'istruzione, l'insegnante promotore farà conoscere il progetto culturale e distribuirà agli alunni un questionario anonimo con l'indicazione dei costi che le famiglie dovranno sostenere. Sarà anche cura del medesimo docente appurare se ci sono ragioni economiche che impediscono la partecipazione di qualche studente. Di questa eventualità informerà il dirigente scolastico che verificherà le condizioni per il riconoscimento di un contributo (non superiore al 50% del costo totale).

Le visite guidate di un solo giorno non sono sottoposte a vincoli rispetto al numero delle uscite; la richiesta va presentata in tempi utili per l'organizzazione (almeno 10 gg. prima).
 6. Stabilito l'effettivo costo dei servizi, alla famiglia verrà richiesto il versamento di un acconto (non rimborsabile). Il saldo dovrà essere versato prima della partenza. Raccolti tutti i tagliandi di versamento dell'acconto si procederà all'acquisto dei servizi.
 7. E' inoltre obbligatorio che il docente organizzatore acquisisca l'autorizzazione scritta dei genitori, anche se si tratta di alunni maggiorenni (libretto studenti).
 8. Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che partecipano ad una visita d'istruzione di uno o più giorni attraverso una polizza infortuni e per la responsabilità civile.
 9. Durante il viaggio lo studente deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento idoneo a non causare danni a cose e persone. Un comportamento riprovevole verrà poi discusso in Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito del regolamento d'Istituto.
 10. I docenti accompagnatori informeranno il dirigente scolastico per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di potere intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio d'istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nell'organizzazione del servizio.

Art. 13

ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL CURRICOLO

1. Vengono escluse da questa regolamentazione le attività integrative di carattere culturale e sportivo (visite a mostre d'arte, spettacoli teatrali, indagini statistiche naturalistiche, gare) che richiedano l'uscita dalle lezioni per alcune ore o per l'intera mattinata. Queste iniziative vengono programmate e approvate dai docenti del Consiglio di classe che avrà cura di valutarne la coerenza e la compatibilità con le lezioni curricolari.

Art. 14

SCAMBI EDUCATIVI E CULTURALI

1. Gli scambi educativi individuali o di classe con Istituti italiani o con l'estero, rivolti agli studenti del triennio, sono regolati dalla C.M. n. 358 del 23.7.1996 e successive modificazioni e non rientrano nel conteggio dei due viaggi di cui al precedente art. 12 comma d.

Art. 15

NORME DI COMPORTAMENTO IN OCCASIONE DI VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento, gli studenti devono mantenere un comportamento corretto in occasione delle iniziative promosse dalla scuola. In particolare, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento educato; a seguire con concentrazione e in silenzio i relatori e le guide; a rispettare i luoghi di alloggio, di visita, dei commerci; ad astenersi dal portare con sé e consumare droghe e alcool; a non fumare in pullman, nei luoghi chiusi e di visita; a non rimanere mai solo per nessun motivo e ad avvisare insegnanti e/o famiglia ospitante per ogni allontanamento.

Titolo VI

LA BIBLIOTECA DI ISTITUTO

Art. 16

RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA

1. Responsabile dell'organizzazione funzionale del servizio della biblioteca e della deliberazione annuale sull'acquisto dei nuovi libri è la Commissione biblioteca, formata da docenti incaricati di funzione strumentale al PTOF.
2. Verranno compilati due registri di ingresso in duplice copia uno per i periodici l'altro per i libri e tutti gli oggetti che entrano in biblioteca. Una delle due copie dei registri resterà in biblioteca e l'altra conservata nella segreteria della scuola quale ricevuta da parte del bibliotecario. Il materiale in ingresso verrà contraddistinto da un numero in progressivo il quale sarà riportato sui registri e nelle schede del catalogo.

Art. 17

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA

1. La biblioteca, in ottemperanza agli accordi sottoscritti con il Comitato di gestione del Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese, è aperta al pubblico, per il prestito e la consultazione, per almeno 18 ore settimanali e garantisce tale servizio con personale numericamente adeguato e professionalmente preparato alle mansioni che deve svolgere. L'orario è stabilito dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il servizio è svolto dal personale scolastico. Si possono, tuttavia, realizzare forme di collaborazione per ampliare l'orario di apertura della biblioteca sia con agenzie esterne, sia attraverso l'organizzazione di gruppi di studenti del Liceo.
2. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da un apposito regolamento a disposizione presso la biblioteca.

Titolo VII

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 18

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza non giustificata;
 - b. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventano abituali e tali da compromettere l'attività didattica-educativa.
2. In ogni spazio dell'istituto gli studenti devono mantenere un comportamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere

garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure quelle alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

3. In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (video-filmati), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy secondo il D.L. 30/06/2003). È altresì vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi di necessità, su valutazione e autorizzazione del docente, per quanto riguarda gli studenti. Durante la permanenza a scuola i cellulari devono essere tenuti nello zaino spenti. In caso di violazione, il cellulare verrà ritirato dal docente, consegnato in Vicepresidenza e sarà restituito al termine della giornata allo studente. Durante i compiti in classe i cellulari potranno essere presi in consegna dal docente della classe, che li restituirà al termine della lezione. Se lo studente verrà trovato in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente.
4. In tutta l'area scolastica, sia all'interno sia nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, è vietato fumare (art. 4 D.L. 104/2013).
5. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo. In questo contesto rientrano i comportamenti lesivi del diritto alla riservatezza quali l'utilizzo dei videofonini o di altri dispositivi elettronici.
6. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative e le norme di sicurezza dettate dalla legislazione vigente (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
7. Gli studenti non devono in alcun modo ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola. In particolare gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto i materiali didattici che i docenti hanno loro consegnato, soprattutto quelli riguardanti le prove oggetto di valutazione. È comminata una sanzione disciplinare allo studente che danneggi le prove di verifica interne e/o esterne somministrate dalla scuola.
8. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Art. 19

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. ammonizione scritta;
 - b. censura scritta;
 - c. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
 - d. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
 - e. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - f. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici, così come indicato all'art.18 commi 1-4. Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali, assegna otto come voto di condotta allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta nel corso del periodo di valutazione.
3. Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:
 - a. ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
 - b. offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - c. comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
 - d. manomissione dei materiali didattici relativi alle prove di valutazione interne e/o esterne;
 - e. danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature.Allo studente che ha ricevuto la sanzione della censura scritta, il Consiglio di classe assegna sette come voto di condotta in occasione dello scrutinio. Il provvedimento della censura scritta viene annotato nel fascicolo personale dello studente.
4. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni in tutti i casi di gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure. Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il Consiglio di classe assegna sei come voto di condotta in occasione dello scrutinio finale.
5. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni nei seguenti casi:

- a. per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature tali da impedire o compromettere il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- b. per comportamenti che configurano reati perseguibili d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale notificato alla scuola;
- c. quando uno studente, deliberatamente con il proprio comportamento, costituisca un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Nei suddetti casi il Consiglio di classe, su proposta del Consiglio di Istituto, assegnerà allo studente come voto di condotta una valutazione non superiore a sei.

- 6. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi di:
 - a. recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
 - b. comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale.
 In tali casi la scuola deve sempre verificare la sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti dai quali emerga la responsabilità disciplinare dello studente. Nei suddetti casi il Consiglio di classe, su proposta del Consiglio di Istituto, assegnerà allo studente come voto di condotta una valutazione inferiore a sei.
- 7. Le situazioni relative ai commi 5 e 6 debbono essere accompagnate ad una motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

Art. 20

ORGANISMI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

- 1. Gli organismi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a. il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta relativa al comma 1 dell'art 18;
 - b. i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa ai commi dell'art. 18;
 - c. il dirigente scolastico per la sanzione della censura scritta;
 - d. il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
 - e. il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui all'art. 19 commi 5-6-7.
- 2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
- 3. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Art. 21

PROCEDURE PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLO STUDENTE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- 1. Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e prevede la tempestiva informazione della famiglia.
- 2. Nel caso di ammonizione scritta il professore, dopo avere formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro di classe. A sua volta lo studente ha la possibilità di annotare sullo stesso registro le sue giustificazioni. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il docente coordinatore di classe e il dirigente scolastico.
- 3. Nel caso di censura, il dirigente scolastico avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente. Contestualmente il dirigente scolastico dovrà ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza. Lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta.
- 4. Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, spetta al dirigente scolastico di avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.
- 5. L'esame del caso avverrà in due successive riunioni del Consiglio di classe che saranno tenute in giorni distinti. Nella prima riunione si completerà la fase istruttoria testimoniale. Si esaminerà la memoria scritta presentata, si ascolterà lo studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Infine si ascolteranno tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Nella stessa seduta del Consiglio di classe si formulerà la proposta o le proposte da adottare. Nella seconda riunione si voterà sulle deliberazioni da adottare.
- 6. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato per iscritto alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia del provvedimento verrà trasmessa

al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale. La scuola si attiverà per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

7. Gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel fascicolo personale dello studente.

Art. 22

IMPUGNAZIONI E RICORSI

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica, l'organismo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

Art. 23

ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

1. L'organismo di garanzia è composto da quattro membri: il dirigente scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale. Il docente è designato annualmente dal Collegio dei docenti. Lo studente e il genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto. Ciascuna designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.
2. Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe, può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare, emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

Art. 24

REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere dei Collegio dei docenti.